

Dall'Agenzia delle Entrate

Sismabonus ed Ecobonus, nuove indicazioni sulla cessione del credito

Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla **cessione del credito d'imposta** per gli **interventi di efficienza energetica** e per quelli relativi all'adozione di **misure antisismiche**. Con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, l'Agenzia risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l'emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018.

Tra le novità, anche la possibilità di cedere il credito nell'ambito di un **Consorzio** o una **Rete di imprese**, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori agevolati.

Con la precedente circolare, era stato già chiarito che la **cessione del credito** corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica deve intendersi limitata ad **una sola eventuale cessione** successiva a quella originaria. Rispetto alla possibilità di cedere il credito ad **"altri soggetti privati"**, la circolare spiega che questi devono intendersi diversi dai fornitori, ma che siano comunque **collegati** al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva. Tali chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la

circolare n. 11/E di maggio scorso relativamente all'ecobonus, viene chiarito che valgono anche per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**.

Invece, nel caso in cui la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il **bonus** per l'intervento di **riqualificazione energetica** o **antisismico** può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori o anche direttamente al Consorzio o alla Rete.

Il credito può essere altresì ceduto al **subappaltatore** che ha eseguito l'opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione.

Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che - pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili - rientrano nello **stesso contratto di appalto**.



Nel documento si ribadisce il divieto di cessione nei confronti di **istituti di credito**, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete, eccezione fatta per la cessione dell'Ecobonus da parte dei soggetti **"incapienti"**.

Mentre per il **Sismabonus** è preclusa la possibilità di cedere il credito agli istituti di credito o ad intermediari finanziari anche in caso di beneficiari **"incapienti"**; in ogni caso la cessione del credito è ammessa solo in caso di interventi eseguiti su **parti comuni condominiali** (pari al 75% o all'85%, in caso di miglioramento, rispettivamente, di 1 o 2 classi sismiche dell'edificio), ovvero nell'ipotesi di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con aumento di volumetria, situati in **zona sismica 1**.

CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI

Gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo saranno chiusi dal 13 agosto al 24 agosto. Gli uffici riapriranno il 27 agosto.

Gli uffici saranno chiusi anche nei giorni 3 ed 4 settembre in occasione della Festa di Santa Rosa.

Formazione

Apprendistato, aperte le iscrizioni per i corsi



Sono aperte le iscrizioni dei corsi per apprendisti per la prima e seconda annualità. I corsi, organizzati con la collaborazione di Confartigianato imprese di Viterbo, si svolgono a Viterbo e sono organizzati in dieci lezioni da quattro ore ciascuna.

I percorsi formativi sono obbligatori per gli apprendisti e sono completamente gratuiti per tutte le piccole e medie imprese in quanto finanziati dalla Regione Lazio.

La durata del singolo corso è pari a 40

ore, ma l'obbligo di frequenza è dell'80% (32 ore). Sono concesse, quindi, otto ore di assenza.

Confartigianato imprese di Viterbo è a disposizione gratuitamente per l'iscrizione delle imprese e degli apprendisti al portale della Regione Lazio SAAP2.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi allo sportello per l'apprendistato dell'Associazione di categoria viterbese (Tel. 0761.33791 – E-mail: info@confartigianato.vt.it).

Studi Confartigianato

Italia prima in Ue 28 per presenze turistiche estive

Negli ultimi dodici mesi (maggio 2017-aprile 2018) in Italia si contano 421 milioni **presenze di turisti**, valore che si colloca ai massimi storici degli ultimi dieci anni. Le presenze crescono del 3,2% rispetto ai dodici mesi precedenti trinate dall'aumento del 4,4% dei turisti **stranieri** (che rappresentano il 50,2% del totale delle presenze) mentre si ferma sul +2,0% la crescita dei **residenti** (che rappresentano il restante 49,8% del totale).

Grazie al patrimonio di 8.300 km di costa italiana con 644 comuni litoranei, un territorio montano pari ad oltre un terzo (35,2%) della superficie nazionale e 352 città di interesse storico e artistico, l'Italia si colloca al **primo posto nell'Unione europea per presenze**

turistiche nel periodo estivo (giugno-settembre del 2017).

Dove il turismo è cresciuto di più negli ultimi anni. L'analisi in serie storica delle presenze turistiche – l'analisi valuta la dinamica della media dell'ultimo triennio 2015-2017 rispetto alla media del 2010-2012 – evidenzia una crescita del 6,4% rispetto al triennio precedente; la crescita è tutta determinata dalle presenze straniere (+15,4%) mentre quelle degli italiani sono in diminuzione (-1,1%). Tra le regioni il maggiore dinamismo è rilevato per la **Basilicata** (+24,6%), seguita da **Lombardia** (+17,2%), **Sardegna** (+16,4%), **Piemonte** (+13,2%), **Provincia Autonoma Trento** (+10,5%), **Valle d'Aosta** (9,6%) e **Liguria** (+9,0%);

Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

Confartigianato imprese di Viterbo
Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail: newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile
Yuri Gori

Registro Stampa
del Tribunale di Viterbo
Nr. 6/11 del 18.04.2011

Decreto Dignità

Scambio debiti-crediti Pa anche nel 2018

Un altro anno per poter pagare i debiti delle cartelle esattoriali scambiandoli con i crediti di somme che si devono ottenere dalla Pa. Grazie un emendamento al **decreto Dignità** anche per il 2018 imprese e professionisti, che vantano crediti con la Pa, potranno compensare i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo. La compensazione riguarderà le cartelle di pagamento affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione **entro il 31 dicembre 2017**.

In particolare, viene estesa al 2018 l'applicazione delle disposizioni in materia contenute nell'articolo 12, comma 7-bis del *D.L. n. 145 del 2013* che consente la **compensazione** delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ove la somma iscritta a ruolo

sia inferiore o pari al credito vantato.

Per certificare i crediti vantati verso la PA, il contribuente deve utilizzare l'apposita **piattaforma informatica crediti commerciali** (Pcc) del Ministero delle

Finanze. Su richiesta del creditore le certificazioni sono usate, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Ottenuta la certificazione, il contribuente può utilizzare il credito attestato per il pagamento delle somme dovute, **esclusivamente tramite il Modello F24 telematico**, presentando la stessa certificazione all'Agente della riscossione.

Se **entro 60 giorni** dalla data indicata nella certificazione, il debitore pubblico non versa all'Agenzia delle Entrate gli importi relativi alla compensazione, la



struttura di gestione trattiene le somme dovute, dalle entrate spettanti agli enti debitori a qualsiasi titolo, transitate dal Modello F24.

La proroga al 2018 della disciplina della compensazione dei debiti, secondo **ANAEP**A, è una misura certamente positiva perché equivale a una iniezione di liquidità nella casse delle imprese attenuando gli effetti della crisi, aggravati dell'annosa criticità dei **ritardi di pagamento** della PA, tuttavia sarebbe auspicabile la compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti degli imprenditori verso la pubblica amministrazione.

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su



@ConfartVt

<http://issuu.com/confartigianato-viterbo>



**Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno
allo sviluppo del nostro paese.
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi.**

Cessione del Quinto

La Cessione del Quinto è una soluzione efficace ed idonea a rispondere alle piccole e grandi necessità delle famiglie, con i seguenti vantaggi:

- Possibilità di erogare finanziamenti da piccoli importi fino a **€ 75.000,00**
- Rimborso del finanziamento **fino a 10 anni**
- **Nessun garante** richiesto
- **Rate mai superiori al 20%** (un quinto) dello stipendio o della pensione
- **Rate fisse e costanti** per tutta la durata del finanziamento
- **Rimborso comodo:** gestito direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico tramite addebito delle rate in busta paga o cedolino della pensione
- **Tassi contenuti e tempistiche ridotte**
- Possibilità di effettuare un **rinnovo** di cessioni e deleghe in corso
- Proponibile anche in caso di Prestito Personale respinto

Vi possono accedere PENSIONATI E DIPENDENTI.

PENSIONATI

Tutti i titolari di pensione:

- **Sino ad 85 anni di età al termine** del piano di ammortamento
- **Sino ad 80 anni non compiuti** al momento del caricamento della pratica

(Con l'esclusione di titolari di pensione di invalidità civile ed al di sotto di €560,00)

DIPENDENTI

- Statali
- Pubblici e Parapubblici
- Privati, di società di capitali con minimo 16 dipendenti
- Cooperative

Per maggiori chiarimenti tel. 0761/337913 Agente Antonella Corbianco



Da sempre, la piccola impresa fa parte del panorama italiano. Da sempre, Confartigianato la rappresenta.

Una presenza diffusa, in cui la sapienza artigiana si fonde con la cultura del territorio. Un fare impresa tipicamente italiano, che sa guardare avanti, alle nuove sfide del digitale e dei nuovi mercati. E che diventa tessuto connettivo di un Paese che cresce. Questa la realtà che Confartigianato Imprese rappresenta, e assiste ogni giorno con servizi innovativi e convenzioni esclusive. Con tutta la competenza dei suoi 10.700 professionisti presenti in 1.215 sedi in tutta Italia. E tu sei una parte importante di questo affresco.

RITRATTO D'IMPRESA.

 confartigianato.it


IMPRESA ITALIA

Impianti

RAEE. Scadenze: attenzione al 15 agosto 2018

Il 15 agosto 2018 entrerà in vigore il cosiddetto "open scope - RAEE", ovvero il "campo aperto" di applicazione del D. Lgs. 49/2014, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche così come previsto dalla direttiva 2012/19/UE.

Ne deriva che saranno qualificati, a fine vita, RAEE, tutta una serie di prodotti prima non considerati tali, come, ad esempio: cablaggi, chiavette usb, spine, morsettiere, prolunghe, contatori gas, citofoni, inverter, alimentatori, trasformatori, gruppi di continuità, impianti di sicurezza e videosorveglianza. La normativa sulla gestione dei RAEE prevede per questi rifiuti la creazione di



un sistema di gestione distinto dagli altri rifiuti (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento) e sono potenzialmente interessati dalle novità anche le imprese della filiera degli impianti che nell'ambito della propria attività si trovano a "ritirare" dei RAEE.


LEASING *Confartigianato*
imprese di Viterbo
Realizziamo i tuoi sogni.



Eventi Confartigianato

Convention Donne Impresa “DiamoCI Credito”

In programma per il 25 settembre a Roma presso la prestigiosa Sala del Tempio di Adriano, la Convention Donne Impresa. La XXIII Convention avrà come titolo “DiamoCI Credito”, Il credito sarà il tema centrale dell’incontro e verranno analizzati i dati elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato attraverso un report specifico sull’Imprenditoria Femminile Artigiana in Italia. Ver-

ranno scoperte le eccellenze di artigianato femminile e verrà assegnato il “Sole d’Argento” a personalità che si sono particolarmente distinte per l’impegno in campo sociale, per la creazione di posti di lavoro con particolare riferimento all’occupazione femminile, per la sostenibilità ambientale della loro iniziativa ed infine per il loro “Valore Artigiano”.

Convenzioni Confartigianato

Vodafone, le opportunità degli associati

Nell’ambito della partnership Confartigianato-Vodafone, sono state individuate offerte e soluzioni digitali dedicati alle imprese associate.

Sono disponibili offerte vantaggiose di fonia e connettività da rete fissa e da rete mobile, insieme alle Soluzioni Digitali.

Per scoprire i servizi dedicati è stata creata una pagina web Vodafone riservata alle imprese associate, nella quale sono esposti i dettagli delle promozioni dedicate ai nuovi clienti Vodafone Business o a clienti provenienti da linee ricaricabili non business, che permettono di ottenere importanti riduzioni di prezzo rispetto ai canoni previsti.

L’indirizzo della pagina di ingresso Vodafone-Confartigianato è il seguente: voda.it/confartigianato L’impresa associata, al fine di poter usufruire

delle speciali condizioni di trattamento riservate, deve accedere alla pagina web Vodafone dedicata alla partnership Confartigianato e una volta riconosciuta come associata dal numero di Partita Iva, può visualizzare le offerte riservate e richiedere il contatto di un consulente commerciale Vodafone.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare gli uffici di Confartigianato al nr 0761.33791 – e.mail: info@confartigianato.vt.it



I campi di attività

MDI opererà in tutte e tre le aree di Microcredito previste dalla normativa, ma si focalizzerà in particolare sul microcredito a imprese

Microcredito business Microfinanza start-up

Provista soci / terzi finanziatori / obbligazioni / intermediari vigilati

Servizi di accompagnamento ass. categoria / consorzi fidi / ass. tra professionisti, consulenti

Microcredito formativo Studio e avviamento al lavoro

Provista fondazioni / enti universitari / privati / associazioni di categoria

Servizi di accompagnamento incubatori / centri per l’impiego / agenzie di avviamento al lavoro

Microcredito filantropico Inclusione socio-finanziaria

Provista donazioni / contributi pubblici / mondo ecclesastico / finanza di impatto sociale

Servizi di accompagnamento associazioni no-profit

Flusso approvazione prestiti

Richiedenti microcredito

Tutor

Il tutor origina la pratica, fornisce supporto in fase di avvio e fa il monitoraggio. Inviata la documentazione a Microcredito per l’istruttoria.

MDI riceve la documentazione dal tutor – analizza – chiede e riceve la garanzia dal fondo – delibera – eroga su conto del cliente finale presso la banca “funding”

Fondo Nazionale di Garanzia → Comitato Crediti → Delibera Erogazione Monitoraggio

MDI

MICROCREDITO DI IMPRESA

Eroga Direttamente Microcredito

www.microcreditoimpresa.it

Stefano Signori - Presidente 347 692381 signoristefano@tiscali.it

Diego Rizzato - Direttore Generale 335 647053 diego.rizzato@microdimp.it

Andrea De Simone - Consigliere 340 648000 a.desimone@confartigianato.vt.it

Cosa aspetti... c'è il microcredito!



*Hai bisogno di consulenza e assistenza
per ottenere l'Attestazione SOA
per gli appalti di lavori pubblici?*

**Confartigianato imprese di Viterbo
è il partner ideale per la Tua Impresa
con un servizio GRATUITO
e progettato su misura per Te**

I servizi di Confartigianato liberano la Tua vita

Politiche Fiscali

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, dal 22 settembre 2018 è possibile presentare la comunicazione

Publicati sul sito dell'Agenzia delle entrate il modello e le relative istruzioni della Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello e le istruzioni della comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>).

Tale modello va utilizzato per presentare:

- la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta;

- la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati". La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Come precisato dalle istruzioni, sia la comunicazione che la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Si ricorda che la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2018, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018.

Per gli investimenti effettuati nell'anno 2017, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" va presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018.

Per una analisi dell'agevolazione si rinvia all'articolo da pagina 9 a pagina 12.

ANAEP A

Rinnovo CCNL artigiani dell'edilizia: interrotta la trattativa

Le Associazioni artigiane del settore edile non accetteranno mai l'applicazione coercitiva alle imprese rientranti nel CCNL artigiani dell'edilizia di misure discusse e concordate in altri contratti collettivi.

Con questa motivazione le Associazioni nazionali della categoria ANAEP A/CONFARTIGIANATO, CNA/COSTRUZIONI, FIAE/CASARTIGIANI E CLAAI Edilizia, aprendo ieri 26 luglio la riunione del tavolo negoziale con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-

CGIL, hanno dichiarato interrotta la trattativa fino a quando non verrà risolto il grave attacco all'autonomia contrattuale del CCNL Artigiani e PMI dell'edilizia.

Nel recente verbale di accordo tra ANCE-COOP e OO.SS il 18 luglio u.s. relativo al rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali e delle Cooperative edili, sono state inserite previsioni incompatibili con la vigente legislazione del lavoro e lesive del principio di autonomia contrattuale che comporterebbero il versamento di contribuzioni economiche da parte di tutte

le imprese iscritte alle Casse Edili indipendentemente dal contratto collettivo applicato ai propri dipendenti.

L'unico modo affinché le Organizzazioni Artigiane si siedano nuovamente al tavolo contrattuale, è il superamento di tutti quei passaggi cruciali del verbale di accordo ANCE/Sindacati sottoscritto il 18 luglio us. per chiarire in maniera inequivocabile che non è possibile pretendere che ciò che si stabilisce in un CCNL valga obbligatoriamente per altri ed autonomi contratti collettivi di lavoro.

Politiche Fiscali

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, articolo 57-bis, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha introdotto un'agevolazione nei confronti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in pubblicità.

Il citato articolo 4 del decreto legge n. 148, oltre ad estendere il predetto credito d'imposta alla stampa on-line, ha reso fruibile l'agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2017 (a partire dal 24.06.2017 e fino al 31.12.2017) ed ha inserito fra i beneficiari gli enti non commerciali.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 luglio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al corretto funzionamento di tale beneficio: (<http://informazioneeditoria.gov.it/media/2690/comunicato-credito-imposta-aggiornato-24-luglio-2018.pdf>). Sull'argomento è stato emanato l'apposito D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2018 che, nel rispetto della

normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'articolo 57-bis del decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 ha, inizialmente, introdotto un'importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa (locale o nazionale, quotidiana e periodica, anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, con l'intento di:

- incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;

- "sostenere" il comparto dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall'art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;

L'agevolazione in esame è stata estesa, ad opera dell'art. 4, D.L. n. 148/2017, agli enti non commerciali. Con la stessa norma è stata altresì allargata anche alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa on line.

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE

Possono beneficiare del credito di imposta le imprese, gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il beneficio consiste in un credito di imposta, in favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, locale o nazionale, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

I medesimi beneficiari possono godere del credito d'imposta, in questo caso esclusivamente per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, nazionale o locale, quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare di analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016

Continua a pagina 10



VIA ALLA GARA

TUTTI GLI APPALTI PUBBLICI A PORTATA DI CLICK!

Gratuito per le imprese associate

Informazioni: Tel. 0761.33791


ANAEP
Confartigianato
Edilizia

Politiche Fiscali

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Segue da pagina 9

(24 giugno 2016-31 dicembre 2016. Per "stessi mezzi di informazione" si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra.

Nel caso, però, di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e emittenti radiotelevisive), l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta va calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica, però, della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'uno per cento.

Pertanto, nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali e, per poter beneficiare del credito, deve essere superiore all'1%. La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è radiotelevisivo, tale da annullare l'incremento dell'1% di spesa complessivo.

Come precisato nel D.P.C.M.:

- le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso;
- gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali sono ammissibili al credito d'imposta esclusivamente se le stesse risultano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui operata una diminuzione di spesa sul canale all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, o su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televidite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi

di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggiera vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è pari al:

- 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
- 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative è provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato.

Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all'approvazione della Commissione.

Si ricorda che, la definizione di microimprese, piccole e medie imprese è contenuta nelle fonti legislative comunitarie.

In particolare, sul tema, la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) definisce:

1. micro-impresa: una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
2. piccola impresa: una impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
3. media impresa: una impresa con non più di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il D.P.C.M. che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016. Con il medesimo D.P.C.M. si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell'onere a carico di ciascuna amministrazione.

Politiche Fiscali

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Segue da pagina 10

Come sottolineato dal Dipartimento per Informazione e Editoria, quindi nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante sia inferiore a quello richiesto (in quanto l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande è superiore all'ammontare delle risorse stanziare) sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Al fine di stabilire il momento dell'effettuazione degli investimenti si applica il principio contenuto nell'art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR, che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate inoltre l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1 della L. 190/2012.

LIMITI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è concessa a ciascun soggetto nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziare, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione percentuale delle risorse disponibili in proporzione al beneficio calcolato ai sensi dell'articolo 2 del predetto D.P.C.M., con un limite individuale corrispondente ad un importo pari al:

- 5 per cento dell'ammontare delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali,
- 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione

prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.

Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici della medesima Agenzia, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati presentano, nel periodo dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti interessati presentano la predetta domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una "finestra temporale" di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d'imposta. Per l'anno 2018, anche in relazione agli investimenti già effettuati nel periodo agevolato relativo al 2017, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:

1. gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
2. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
3. la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. in commento;

Continua a pagina 12

Politiche Fiscali

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Segue da pagina 11

4. l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M.

Entro i 30 giorni successivi alla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. In pratica, solo dopo il definitivo accertamento del credito effettuato sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità informatiche usate per la prenotazione, sarà possibile utilizzare il credito in compensazione. La tempistica di tale ultimo adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sarà adottato e pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

CONTROLLI

La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Le suddette verifiche sono effettuate tenendo conto dei criteri che

consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalità di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito delle attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio in commento. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

COME CALCOLARE L'INCREMENTO

Come precedentemente indicato, il credito di imposta spetta unicamente sul valore incrementale delle spese per pubblicità sostenute in un anno rispetto all'anno precedente. Per tale ragione occorrerà:

- individuare, ad esempio per quanto concerne il credito relativo agli investimenti effettuati nel 2017, l'ammontare di tali investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017;
- effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nel medesimo periodo del 2016;
- comparare i valori dei due esercizi, e verificare se è presente un incremento almeno pari all'1%;
- presentare l'istanza di fruizione del credito;
- contabilizzare il credito nell'esercizio di competenza dei costi;
- utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell'eventuale decorrenza della sua fruizione.

